

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(Nn. 742 e 900-A)

Urgenza

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE GENCO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per
la rinascita economica delle zone dell'Irpinia e del Sannio
colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (n. 742-*Urgenza*)

d'iniziativa dei senatori TANGA, RICCI, DE VITO, IANNELLI, FRANZA e PREZIOSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1969

E

Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo
delle zone terremotate del Sannio e dell'Irpinia (n. 900-*Urgenza*)

d'iniziativa dei senatori CHIAROMONTE, ABENANTE, BERTOLI, FERMARIELLO,
PAPA, LUGNANO e ROMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1969

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 1970

ONOREVOLI SENATORI. — Il 21 agosto 1962, ancora una volta, un violento terremoto ha arrecato gravissimi danni alle zone dell'Irpinia e del Sannio, comprendenti 68 comuni con una superficie di ettari 191.914 ed una popolazione di abitanti 259.730.

Per la ricostruzione e la rinascita di dette zone fu emanata la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, che stabilì la misura e le modalità degli interventi, per una spesa di 20 miliardi di lire, con esplicito rinvio agli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1963-64 al 1967 per lo stanziamento delle ulteriori somme occorrenti per l'attuazione della legge stessa.

Tenuto conto della statistica dei danni, accertati con regolari verbali di sopralluogo dai tecnici del Genio civile, gli stanziamenti di fatto disposti fino al 1967 si sono dimostrati del tutto insufficienti.

È da ricordare inoltre che un'apposita Commissione parlamentare ha effettuato visite sopralluogo nelle zone colpite dal terremoto, determinando la stima del fabbisogno di spesa ancora occorrente per la ricostruzione.

Nemmeno la successiva legge 28 marzo 1968, n. 373, ha previsto stanziamenti adeguati alle effettive esigenze, di modo che, a distanza di otto anni dal terremoto, sussiste ancora nella popolazione colpita una gravissima situazione di disagio, il cui quadro, tra l'altro, presenta:

permanenza in baracche delle famiglie sinistrate (baracche rese inabitabili, dato il lungo uso);

permanenza di numerose famiglie in case dichiarate pericolanti dai tecnici del Genio civile, data l'insufficienza dei vani-baracca a suo tempo assegnati.

In sintesi, con gli stanziamenti disposti venne assicurata l'opera di ricostruzione solo per un terzo circa degli interventi globali risultanti necessari attraverso la preliminare indagine statistica.

L'opera di ricostruzione, inoltre, è stata ed è soggetta ad altre remore di varia natura, che qui di seguito vengono specificate:

1) procedura complessa e lunga per la assegnazione delle aree edificabili nei piani di ricostruzione e di zona, assegnazione che costituisce il presupposto per la ricostruzione fuori sito in caso di trasferimento totale o parziale di abitati;

2) mancanza di adeguata dotazione specifica di fondi per provvedere da parte della Cassa per il Mezzogiorno all'esecuzione delle opere di infrastrutture nei piani di ricostruzione e di zona;

3) limitazioni nell'edificazione prevista dalla subentrata legge urbanistica 6 agosto 1967, n. 765, che non consentono in numerosi casi di effettuare la ricostruzione.

Premesso quanto innanzi, anche a seguito delle numerose e pressanti richieste delle amministrazioni locali, considerato che la ricostruzione non è soltanto incompiuta, ma appena avviata, fu presentato al Senato (primo firmatario: il senatore Tanga) nella seduta del 24 giugno 1969, il disegno di legge n. 742, nel quale venivano indicate le somme ancora occorrenti per la ricostruzione degli abitati e quelle per la rinascita delle zone in oggetto.

Successivamente, sulla stessa materia, in data 23 ottobre 1969, il senatore Chiaromonte, unitamente ad altri colleghi del Gruppo comunista, presentò il disegno di legge n. 900, sulla falsariga del precedente, del quale modifica alcuni punti ed aumenta l'impegno di spesa: problema questo, non lieve, dato il parere contrario della Commissione finanze e tesoro sul disegno di legge n. 742, il cui impegno di spesa era inferiore, parere che puntualmente è stato ripetuto per il disegno di legge n. 900.

La 7^a Commissione permanente, dopo una discussione generale sui due disegni di legge, nella quale emerse l'intendimento unanime per un intervento più incisivo e tale da avviare a concreta e definitiva soluzione i problemi, non più differibili, delle popolazioni sinistrate, diede mandato ad un comitato ri-

stretto di elaborare un testo concordato da sottoporre al suo esame.

I lavori di detto comitato si svolsero in diverse riunioni, alla presenza dell'allora Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, senatore Alessandrini, e con la collaborazione del Provveditore alle opere pubbliche per la Campania e di altri funzionari della Amministrazione dei lavori pubblici, nonché di rappresentanti di Enti locali, ai quali tutti va dato atto dell'impegno posto nei lavori stessi; adesso il relatore, a nome della 7^a Commissione permanente, che ha sostanzialmente accolto il testo predisposto dal comitato ristretto, rassegna all'Assemblea le conclusioni cui si è pervenuti.

Anzitutto, appare opportuna una breve illustrazione dei singoli articoli del testo concordato.

I primi tre articoli ripetono sostanzialmente le disposizioni contenute negli stessi articoli dei disegni di legge n. 742 e numero 900; va peraltro sottolineato che, per quanto riguarda gli impegni di spesa in tema di edilizia privata, sono stati ripetuti l'ammontare complessivo e le *tranches* annuali indicati nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Tanga.

L'articolo 4 contiene una disposizione di favore per i proprietari di fabbricati emigrati all'estero per motivi di lavoro: si tratta di una novità che il comitato ristretto ha ritenuto meritevole di accoglimento.

L'articolo 5 prevede un contributo fino al limite del 5 per cento di quello attribuito per la ricostruzione, nel caso che il proprietario debba provvedere alla demolizione e allo sgombero dei materiali, a condizione che ricostruisca sulla stessa area.

L'articolo 6 riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 4 dei due disegni di legge di iniziativa parlamentare, con un'aggiunta che prevede l'ipotesi di esistenza di comparti edilizi, mentre il successivo articolo 7 stabilisce disposizioni particolari nel caso di ricostruzione effettuata da enti delegati (Gescal, istituti autonomi case popolari, eccetera): quest'ultimo articolo tende alla sollecita realizzazione della ricostruzione, in quanto si riferisce a comparti interessanti congiuntamente più famiglie; è inoltre

dettato dalla necessità di mettere a disposizione dei concessionari un eguale periodo di tempo « reale » per l'esecuzione di lavori, in quanto l'affidamento dei lavori agli enti in questione comporta, a differenza di quanto avviene per i privati, l'espletamento di determinate procedure che richiedono un certo tempo prima che sia possibile dare inizio ai lavori stessi.

L'articolo 8 prevede uno stanziamento straordinario di 15 miliardi a favore della Cassa per il Mezzogiorno ai fini del completamento degli interventi in tema di edilizia rurale; attualmente infatti la ricostruzione delle case rurali è ferma per mancanza di appositi stanziamenti.

Conclude il complesso delle norme riguardanti l'edilizia privata l'articolo 9 che consente, limitatamente ad una sola unità immobiliare, la ricostruzione in comune diverso, purchè compreso fra quelli terremotati.

Gli articoli 10 e 11 concernono le opere di pubblico interesse: il primo di essi ripete l'articolo 5 dei disegni di legge n. 742 e n. 900 (stanziamento di 10 miliardi di lire, in ragione di 2 miliardi annui per un quinquennio), mentre l'articolo 11 è stato introdotto dal comitato ristretto che ne ha ritenuta opportuna l'inclusione nel testo concordato.

Gli articoli dal 12 al 18 contengono norme per la elaborazione o la rielaborazione degli strumenti urbanistici previsti dalle leggi vigenti, nonché per il completamento degli interventi per le opere di pubblico interesse comprese nei piani di ricostruzione e zonali.

Gli articoli 12, 13, 15, 16 e 18 riguardano le stesse materie degli articoli da 6 a 11 dei disegni di legge n. 742 e n. 900, mentre gli articoli 14 e 17 contengono delle novità introdotte dal comitato ristretto: in particolare, la disposizione dell'articolo 14 tende ad eliminare una non trascurabile remora per la ricostruzione, che attualmente si verifica in molti casi, l'articolo 15 mira ad uno snellimento delle procedure per la acquisizione e l'assegnazione delle aree (procedure che in virtù delle attuali norme richiedono un arco di tempo di lunga durata, frustrando in tal modo le finalità della legge

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nei casi di ricostruzione fuori sito), mentre nell'articolo 18 è previsto uno stanziamento di 20 miliardi di lire, da ripartire in cinque esercizi finanziari, allo scopo di completare, come si è detto, gli interventi inerenti alle opere di pubblico interesse nei piani di ricostruzione e di zona di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 1431 del 1962.

L'articolo 19 prevede una spesa di 8 miliardi di lire, suddivisa in un quadriennio, per la costruzione, a spese dello Stato, di alloggi per la sistemazione di famiglie sinistrate non aventi titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione: si tratta, come precisato nella rubrica, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata, che si ritiene opportuno ed equo considerare nel presente provvedimento.

Gli interventi per la salvaguardia del patrimonio storico e artistico sono previsti nell'articolo 20, che riproduce il testo dei due provvedimenti d'iniziativa parlamentare.

Circa gli interventi per il riassetto economico e lo sviluppo globale del comprensorio (articoli 21 e 22), va ricordato che l'articolo 21 è stato adottato sulla falsariga di norme emanate a favore dei terremotati siciliani, mentre l'articolo 22 è stato predisposto dal comitato ristretto in relazione all'importanza riconosciuta, ai fini della rinascita economica delle zone oggetto del presente provvedimento, alle infrastrutture stradali.

Gli articoli 23 e 24 ribadiscono disposizioni già contenute nei due disegni di legge d'iniziativa parlamentare, mentre gli articoli 25, 26 e 27, introdotti dal comitato ristretto, sono stati adottati sulla scorta dell'esperienza fatta in Sicilia, ove furono costituiti analoghi uffici speciali.

L'articolo 28 riproduce l'articolo 12 del disegno di legge n. 900, che il comitato ristretto ha ritenuto opportuno inserire nel testo unificato; un'altra aggiunta è costituita dalla riapertura dei termini contenuta nell'articolo 29, per la presentazione delle domande dirette ad ottenere le provvidenze previste dalla normativa in vigore.

Concludendo sulla illustrazione degli articoli, va ricordato che il comitato ristretto ha ritenuto preferibile, ai fini della copertura finanziaria (articolo 30), fare ricorso al fondo globale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro piuttosto che al mercato finanziario attraverso la stipulazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

* * *

Onorevoli Senatori, il disegno di legge al vostro esame rappresenta un atto di elementare giustizia verso le popolazioni colpite dal terremoto del 1962 ed abitanti nelle zone dell'Irpinia e del Sannio.

Sono compresi nelle provvidenze disposte alcuni comuni di altre province contermini che hanno subito danni per effetto della stessa calamità.

Le provvidenze riguardano una delle zone più depresse del Mezzogiorno e quindi in condizioni di particolare « depressione » rispetto al resto dell'Italia.

In essa non esistono industrie degne di questo nome; non esistono sviluppi turistici, esistono malagevoli comunicazioni viarie, sicchè anche il viaggiatore che oggi, mercè l'apertura dell'autostrada Avellino-Canosa, attraversa la zona, ha la visione immediata della povertà del territorio e dello stato di abbandono in cui essa versa.

Questo disegno di legge, che certamente non risolverà tutti i problemi di questa zona, sarà tuttavia un primo atto di giustizia e di solidarietà della Nazione ed il relatore si augura che lo sforzo che si richiede allo Stato sia l'inizio della rinascita di una parte così cospicua del Paese e sia altresì la riprova che le genti più umili e laboriose del Mezzogiorno non sono dimenticate, ma sono invece poste nella considerazione degli organi di Governo alla pari dei cittadini più fortunati del resto d'Italia.

Con questo spirito e con questa speranza il relatore vi invita ad approvare il presente disegno di legge.

GENCO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA ed altri

Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone dell'Irpinia e del Sannio colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (742)

EDILIZIA PRIVATA**Art. 1.**

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti disposti dalla legge 28 marzo 1968, n. 373, sono aumentati di lire 110 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nei seguenti esercizi:

1969	L. 15 miliardi
1970	» 15 »
1971	» 20 »
1972	» 20 »
1973	» 20 »
1974	» 20 »

Art. 2.

All'articolo 7 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« Gli impegni relativi alla concessione dei contributi di cui al comma precedente, a richiesta dei sinistrati, possono essere assunti anche sui fondi degli esercizi successivi ».

Art. 3.

All'articolo 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora la concessione del contributo sia effettuata con impegno riferito a più esercizi, l'anticipazione è ripartita in misura proporzionale in rapporto al numero degli esercizi stessi ».

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIAROMONTE ed altri

Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate del Sannio e dell'Irpinia (900)

EDILIZIA PRIVATA**Art. 1.**

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, numero 1431, e successive modifiche e integrazioni, gli stanziamenti disposti dalla legge 28 marzo 1968, n. 373, sono aumentati di lire 150 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nei seguenti esercizi:

1970	L. 30 miliardi
1971	» 30 »
1972	» 30 »
1973	» 30 »
1974	» 30 »

Art. 2.

All'articolo 7 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« Gli impegni relativi alla concessione dei contributi di cui al comma precedente, a richiesta dei sinistrati, possono essere assunti anche sui fondi degli esercizi successivi ».

Art. 3.

All'articolo 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora la concessione del contributo sia effettuata con impegno riferito a più esercizi, l'anticipazione è ripartita in misura proporzionale in rapporto al numero degli esercizi stessi ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962

EDILIZIA PRIVATA

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti disposti dalla legge 28 marzo 1968, n. 373, sono aumentati di lire 110 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nei seguenti esercizi:

1970	L. 15 miliardi
1971	» 15 »
1972	» 20 »
1973	» 20 »
1974	» 20 »
1975	» 20 »

Art. 2.

All'articolo 7 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« Gli impegni relativi alla concessione dei contributi di cui al comma precedente, a richiesta degli aventi titolo, possono essere assunti anche sui fondi degli esercizi successivi ».

Art. 3.

All'articolo 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, modificato dall'articolo 5 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora la concessione del contributo sia effettuata con impegno riferito a più esercizi, l'anticipazione è ripartita in misura proporzionale in rapporto al numero degli esercizi stessi ».

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri*)

Art. 4.

La concessione dei contributi per la ricostruzione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di completamento dell'istruttoria da parte dell'ufficio del Genio civile per le singole domande.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Chiaromonte ed altri*)

Art. 4.

La concessione dei contributi, per la ricostruzione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche e integrazioni, sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di completamento dell'istruttoria da parte dell'Ufficio del Genio civile per le singole domande.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, è concesso anche ai proprietari di fabbricati emigrati all'estero per motivi di lavoro, i quali conservino la cittadinanza italiana, secondo le norme stabilite per i prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

Art. 5.

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Al proprietario di fabbricato, urbano e rurale, che ricostruisca sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione e allo sgombero dei materiali spetta un ulteriore concorso pari all'effettiva spesa e comunque non superiore al limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione, a totale carico degli stanziamenti di bilancio del Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 6.

La concessione dei contributi per la ricostruzione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, sarà effettuata per ciascun Comune secondo l'ordine cronologico di ricezione delle pratiche da parte del competente Provveditorato alle opere pubbliche.

Nel caso di unità immobiliari incluse in comparti edilizi la concessione dei contributi avviene simultaneamente.

Art. 7.

Per gli interventi previsti dagli articoli 12 e 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, è accordata agli Enti delegati alla ricostruzio-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri*)

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Chiaromonte ed altri*)

OPERE DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 5.

Per gli interventi di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, che sarà stanziata nello

OPERE DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 5.

Per gli interventi di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, che sarà stanziata nello stato

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ne la priorità in sede di concessione dei contributi: in tal caso i termini stabiliti dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, decorrono dalla data di aggiudicazione dei lavori, risultante dal verbale della gara di appalto.

Art. 8.

Per completare gli interventi di cui agli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, è disposto uno stanziamento straordinario di lire 15 miliardi a favore della Cassa per il Mezzogiorno, in aggiunta alle dotazioni di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, da ripartire in cinque esercizi, a cominciare dal 1970, nella misura di lire 3 miliardi per ogni esercizio.

Agli oneri relativi si provvede con autorizzazioni di spesa da iscrivere per ciascun esercizio negli appositi capitoli del bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 9.

Limitatamente ad una sola unità immobiliare, urbana o rurale, è consentito di effettuare la ricostruzione in Comune diverso, purchè compreso nell'elenco dei Comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

OPERE DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 10.

Per gli interventi di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e agli articoli 10 e 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, che sarà stanziata

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri*)

stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nei seguenti esercizi:

1970	L. 2 miliardi
1971	» 2 »
1972	» 2 »
1973	» 2 »
1974	» 2 »

PROBLEMI URBANISTICI

Art. 6.

La sezione urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche provvede alla elaborazione di piani zionali di coordinamento, sentite le amministrazioni comunali interessate, al fine di armonizzare la pianificazione urbanistica in territori di comuni contermini, con particolare riguardo alle situazioni derivanti da trasferimenti totali o parziali di abitati.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Chiaromonte ed altri*)

di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nei seguenti esercizi:

1970	L. 2 miliardi
1971	» 2 »
1972	» 2 »
1973	» 2 »
1974	» 2 »

PROBLEMI URBANISTICI

Art. 6.

La sezione urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche provvede alla elaborazione di piani urbanistici intercomunali, di intesa con le amministrazioni comunali interessate, entro 18 mesi dall'approvazione della presente legge.

I piani intercomunali dovranno definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio e in particolare:

a) conterranno le previsioni per l'impianto, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, fissando le destinazioni d'uso e le relative norme;

b) stabiliranno il sistema delle infrastrutture, gli impianti e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nei seguenti esercizi:

1970	L.	2 miliardi
1971	»	2 »
1972	»	2 »
1973	»	2 »
1974	»	2 »

Art. 11.

Per l'esecuzione di opere di consolidamento e di risanamento degli abitati dei Comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, inclusi o da includere negli elenchi dei Comuni da consolidare a cura e spese dello Stato per effetto delle leggi vigenti, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 6 miliardi, che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di 1 miliardo annuo a decorrere dall'anno finanziario 1970.

PROBLEMI URBANISTICI

Art. 12.

Nei Comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, l'elaborazione o la rielaborazione degli strumenti urbanistici previsti dalle leggi vigenti avrà luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; la relativa spesa farà carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri*)

Art. 7.

La spesa per la redazione degli elaborati relativi ad eventuali varianti ai piani urbanistici di cui agli articoli 20 e seguenti della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, adottate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è a carico del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Per l'attuazione della ricostruzione nel comprensorio dei Comuni colpiti dal terremoto del 1962 continuano ad avere validità le norme specifiche in materia urbanistica contenute nei Piani elaborati per effetto dell'articolo 20 e seguenti della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Nei Comuni colpiti dal terremoto medesimo non sono applicabili per la ricostruzione le subentrate norme relative alle limitazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Chiaromonte ed altri*)

Art. 7.

c) stabiliranno i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico-artistico, le relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni di uso;

d) definiranno programmi e fasi di attuazione.

Le infrastrutture viarie e le opere pubbliche previste nei piani intercomunali sono a carico della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 8.

La spesa per la redazione degli elaborati relativi ad eventuali varianti ai piani urbanistici di cui agli articoli 20 e seguenti della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, adottate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è a carico del Ministero dei lavori pubblici.

Per l'attuazione della ricostruzione nel comprensorio dei comuni colpiti dal terremoto del 1962 continuano ad avere validità le norme specifiche in materia urbanistica contenute nei piani elaborati per effetto dell'articolo 20 e seguenti della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Nei comuni colpiti dal terremoto medesimo non sono applicabili per la ricostruzione le subentrate norme relative alle limitazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

Ai fini della ricostruzione, nel comprensorio dei Comuni colpiti dal terremoto del 1962 si applicano le norme specifiche in materia urbanistica contenute nei piani elaborati ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14.

L'approvazione dei progetti presentati da non meno di sei privati proprietari, che intendono effettuare la ricostruzione congiunta delle proprie abitazioni in comparti edilizi, in sito o fuori sito, importa la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle relative opere.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri*)

Art. 9.

All'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'assegnazione delle aree di cui sopra è effettuata dopo la occupazione temporanea di urgenza, nelle more del completamento della procedura di espropriazione e del passaggio di proprietà a favore degli aventi titolo.

Il relativo provvedimento del Sindaco costituisce titolo per il possesso e per la concessione del contributo per la ricostruzione.

Il provvedimento di assegnazione delle aree è revocato qualora nel termine di un anno dalla data della concessione del contributo i lavori di ricostruzione non siano stati iniziati ».

Art. 10.

Qualora nel Piano di ricostruzione, debitamente approvato, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia previsto il trasferimento totale o parziale dell'abitato, hanno titolo alla concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge predetta, e successive modifiche, tutti i proprietari di unità immobiliari, indipendentemente dal danno; le necessarie opere di pubblico interesse sono costruite

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Chiaromonte ed altri*)

Art. 9.

All'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'assegnazione delle aree di cui sopra è effettuata dopo l'occupazione temporanea d'urgenza, nelle more del completamento della procedura di espropriazione e del passaggio di proprietà a favore degli aventi titolo.

Il relativo provvedimento del sindaco costituisce titolo per il possesso e per la concessione del contributo per la ricostruzione.

Il provvedimento di assegnazione delle aree è revocato qualora nel termine di 18 mesi dalla data della concessione del contributo i lavori di costruzione non siano iniziati ».

Art. 10.

Qualora nel piano di ricostruzione, debitamente approvato, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia previsto il trasferimento totale o parziale dell'abitato, hanno titolo alla concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge predetta, e successive modifiche, tutti i proprietari di unità immobiliari per un massimo di due unità immobiliari, indipendentemente dal danno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

All'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, come risulta sostituito dall'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il piano parcellare redatto per l'acquisizione delle aree edificabili ricadenti nei piani di ricostruzione o di zona ai sensi del primo comma del presente articolo importa la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

L'assegnazione delle aree medesime ai richiedenti è effettuata dopo l'occupazione temporanea di urgenza, secondo i criteri stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi del terzo comma del presente articolo, con provvedimento del Sindaco, che costituisce titolo per il possesso e per la concessione del contributo per la ricostruzione, spettante ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni.

Terminata la procedura espropriativa, gli assegnatari acquisiranno il diritto di proprietà delle aree ricevute in possesso ai sensi del precedente comma. La relativa trascrizione sui registri immobiliari e catastali avverrà con apposito provvedimento del Sindaco.

Il provvedimento di assegnazione delle aree è revocato qualora nel termine di un anno dalla data della concessione del contributo i lavori di ricostruzione non siano stati iniziati ».

Art. 16.

Qualora nel piano di ricostruzione, debitamente approvato, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia previsto il trasferimento totale o parziale dell'abitato, hanno titolo alla concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge predetta, e successive modifiche ed integrazioni, tutti i proprietari di unità immobiliari, anche se indenni.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri*)

nel nuovo sito con i benefici di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

Art. 11.

Per completare gli interventi inerenti alle opere di pubblico interesse nei Piani di ricostruzione e nei Piani di zona di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nonché per provvedere all'ammodernamento della viabilità intercomunale e interprovinciale del comprensorio dei Comuni colpiti dal terremoto, è disposto uno stanziamento straordinario di lire 20 miliardi a favore della Cassa per il Mezzogiorno, in aggiunta alle dotazioni di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, da ripartire in cinque esercizi, a cominciare dal 1970, nella misura di 4 miliardi per ogni esercizio.

Agli oneri relativi si provvede con autorizzazioni di spesa da iscrivere per ciascun esercizio negli appositi capitoli del bilancio del Ministero del tesoro.

INTERVENTI STRAORDINARI
DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

Art. 12.

Ai fini della sistemazione abitativa dei sinistrati non proprietari e non aventi tito-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Chiaromonte ed altri*)

Le opere di pubblico interesse rese necessarie dal trasferimento sono costruite nel nuovo sito con i benefici di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1964, numero 1259; il Ministro dei lavori pubblici è incaricato di disporre un piano triennale per l'esecuzione di tali opere.

Art. 11.

Per completare gli interventi inerenti alle opere di pubblico interesse nei piani di ricostruzione e nei piani di zona di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, ed all'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è disposto uno stanziamento straordinario di lire 20 miliardi a favore della Cassa del Mezzogiorno, in aggiunta alle dotazioni di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, da ripartire in cinque esercizi, a cominciare dal 1970, nella misura di 4 miliardi per ogni esercizio.

Agli oneri relativi si provvede con autorizzazione di spesa da iscrivere per ciascun esercizio negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

INTERVENTI STRAORDINARI
DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

Art. 13

Ai fini della sistemazione abitativa dei sinistrati non proprietari e non aventi ti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le necessarie opere di pubblico interesse sono costruite nel nuovo sito con i benefici di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

Art. 17.

Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, tutti i proprietari di unità immobiliari comprese in edificio danneggiato, allorquando sia necessaria la demolizione dell'intero fabbricato.

Art. 18.

Per completare gli interventi inerenti alle opere di pubblico interesse nei piani di ricostruzione e nei piani di zona di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per provvedere all'ammodernamento della viabilità interessante il comprensorio dei Comuni colpiti dal terremoto, anche in funzione dei programmi di sviluppo, è disposto uno stanziamento straordinario di lire 20 miliardi a favore della Cassa per il Mezzogiorno, in aggiunta alle dotazioni di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, da ripartire in cinque esercizi, a decorrere dall'anno finanziario 1970, nella misura di 4 miliardi per ogni esercizio.

Agli oneri relativi si provvede con autorizzazioni di spesa da iscrivere per ciascun esercizio negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

INTERVENTI STRAORDINARI
DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

Art. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a disporre, ai sensi della legge 9 ago-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri*)

lo all'assegnazione degli alloggi della GESCAL o per lavoratori agricoli, dimoranti in baracche o in case dichiarate inabitabili o in case ubicate in rioni o centri abitati da trasferire in altro sito, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a disporre la costruzione di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, predisponendo un programma straordinario di interventi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

INTERVENTI NEL SETTORE DEI MONUMENTI

Art. 13.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in misura di lire 100 milioni per ogni esercizio per provvedere alla spesa per la salvaguardia del patrimonio storico e artistico, ricadente nei Comuni di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

I lavori di cui sopra sono considerati indifferibili e urgenti e sono eseguiti a cura delle Sovrintendenze ai monumenti.

INTERVENTI PER IL RIASSETTO ECONOMICO E PER LO SVILUPPO GLOBALE DEL COMPENSORIO

Art. 14.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in apposite riunioni in-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Chiaromonte ed altri*)

tolo all'assegnazione degli alloggi della Gescal o per lavoratori agricoli, dimoranti in baracche o in case dichiarate inabitabili o in case ubicate in rioni o centri abitati da trasferire in altro sito, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a disporre la costruzione di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, predisponendo un programma straordinario di interventi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

INTERVENTI NEL SETTORE DEI MONUMENTI

Art. 14.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974, per provvedere alla spesa per la salvaguardia del patrimonio storico e artistico, ricadente nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431. I lavori di cui sopra sono considerati indifferibili e urgenti e sono eseguiti a cura della Sovrintendenza ai monumenti.

INTERVENTI PER IL RIASSETTO ECONOMICO E PER LO SVILUPPO GLOBALE DEL COMPENSORIO

Art. 15.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in apposite riunioni indet-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sto 1954, n. 640, e successive modifiche, la costruzione a spese dello Stato, nei Comuni di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, di alloggi per la sistemazione delle famiglie già allocate in abitazioni malsane, danneggiate o distrutte, oppure in abitazioni ubicate in rioni da trasferire, non aventi titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione.

Il Ministero medesimo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predisporrà il programma delle costruzioni di cui al comma precedente, per il quale è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi, che sarà stanziata nello stato di previsione del predetto Ministero in quattro esercizi, nella misura di 2 miliardi per ogni esercizio, a partire dall'anno 1970.

INTERVENTI NEL SETTORE DEI MONUMENTI

Art. 20.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in misura di lire 100 milioni annui per gli esercizi finanziari dal 1970 al 1974, allo scopo di provvedere ad opere per la salvaguardia del patrimonio storico e artistico, ricadente nei Comuni di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

I lavori di cui sopra sono considerati indifferibili e urgenti e sono eseguiti a cura della competente Soprintendenza ai monumenti.

INTERVENTI PER IL RIASSETTO ECONOMICO E PER LO SVILUPPO GLOBALE DEL COMPrensorio

Art. 21.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogior-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri*)

dette dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, con la partecipazione dei Sindaci dei Comuni interessati, dell'ingegnere capo del Genio civile, del capo dell'Ispettorato agrario provinciale, del Presidente della Camera di commercio, dei rappresentanti degli Enti a carattere economico e dei sindacati, saranno predisposti appositi programmi di sviluppo globale per i Comuni di ogni provincia colpiti dal terremoto.

L'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno promuoverà l'attuazione dei programmi di cui sopra mediante gli interventi dei nuclei di industrializzazione già costituiti e da trasformare in aree di sviluppo industriale, degli Enti di sviluppo o di altri Organi operanti nel Mezzogiorno, nel settore dello sviluppo agricolo, industriale, artigianale, commerciale, turistico, nell'ambito delle leggi sul Mezzogiorno di cui al testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 15.

Le imprese che intendono riattare o installare nuovi impianti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, entro il 31 dicembre 1971, sono esenti per dieci anni, a decorrere dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito.

Alle imprese medesime sono accordate agevolazioni speciali dirette ad ottenere una

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Chiaromonte ed altri*)

te dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, con la partecipazione dei sindaci dei comuni interessati, dell'ingegnere capo del Genio civile, del capo dell'Ispettorato agrario provinciale, del Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei rappresentanti degli enti a carattere economico e dei sindacati, saranno predisposti appositi programmi di sviluppo globale per i comuni di ogni provincia colpiti dal terremoto. Tali programmi integreranno il piano di trasformazione di zona, che sarà redatto dagli enti di sviluppo che hanno competenza sul comprensorio delle zone sinistrate del Sannio e dell'Irpinia, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la realizzazione delle opere previste nel piano di trasformazione sono assegnati agli enti di sviluppo redattori del piano 30 miliardi da ripartirsi nei seguenti esercizi:

1971	L. 10 miliardi
1972	» 10 »
1973	» 10 »

Tali somme saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministero delle partecipazioni statali è incaricato di predisporre un intervento dell'IRI nel comprensorio delimitato dal piano di trasformazione di zona, per una spesa non inferiore ai 20 miliardi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

no, il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito delle leggi vigenti, proporranno al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvedimenti destinati a favorire la rinascita economica e sociale dei Comuni inclusi negli elenchi di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle partecipazioni statali predisporrà un piano di interventi pubblici nel comprensorio dei Comuni predetti, comportante una spesa non inferiore a lire 20 miliardi, per iniziative produttive nel quadro delle previsioni del piano territoriale di coordinamento.

Entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il complesso dei provvedimenti e degli interventi di cui al presente articolo sarà approvato dal CIPE, anche nell'ambito delle procedure di revisione del piano di coordinamento degli interventi ordinari e straordinari per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri*)

maggior fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo le disposizioni applicative dei competenti organi.

CRITERI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 16.

Nell'esecuzione delle opere di edilizia privata e di pubblico interesse, è ammesso il miglioramento funzionale delle opere stesse, con strutture e dimensioni diverse, per esigenze inerenti alla tecnica moderna e all'urbanistica.

INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI

Art. 17.

L'Ufficio provinciale tecnico erariale provvede entro il 30 dicembre di ogni anno alla stima della presunta imposta sui fabbricati per i quali è operante l'esenzione di cui all'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, e all'articolo 15 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

I bilanci dei Comuni nel cui territorio ricadono detti fabbricati sono integrati in tutto il periodo di esenzione, a carico del Ministero del tesoro, dell'importo corrispondente all'imposta e alla sovrimposta oggetto di esenzione, previa domanda dei Comuni stessi entro il 30 marzo di ogni anno.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Chiaromonte ed altri*)

Art. 16.

Il Ministero dei lavori pubblici è incaricato di disporre l'intervento dell'ANAS per il finanziamento e la costruzione delle strade a scorrimento veloce Benevento-S. Bartolomeo e Contursi-Chiancarelle negli esercizi finanziari 1970 e 1971.

Art. 17.

Nell'esecuzione delle opere di edilizia privata e di pubblico interesse, è ammesso il miglioramento funzionale delle opere stesse, con strutture e dimensioni diverse, per esigenze inerenti alla tecnica moderna e alla urbanistica.

INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI

Art. 18.

L'Ufficio provinciale tecnico erariale provvede entro il 30 dicembre di ogni anno alla stima della presunta imposta sui fabbricati per i quali è operante l'esenzione di cui all'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, e all'articolo 15 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

I bilanci dei comuni nel cui territorio ricadono detti fabbricati sono integrati in tutto il periodo di esenzione, a carico del Ministero del tesoro, dell'imposta e della sovrimposta oggetto di esenzione, previa domanda dei comuni stessi da presentarsi entro il 30 marzo di ogni anno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per la realizzazione di un programma di opere stradali di interesse statale, al servizio del comprensorio dei Comuni colpiti dal terremoto.

L'importo predetto sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella misura di 5 miliardi annui per ciascun esercizio finanziario dal 1971 al 1980.

CRITERI PER L'ESECUZIONE
DELLE OPERE

Art. 23.

Nell'esecuzione delle opere di pubblico interesse, è ammesso il miglioramento funzionale delle opere stesse, con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, per esigenze inerenti alla tecnica moderna e all'urbanistica.

INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI

Art. 24.

L'Ufficio provinciale tecnico erariale provvede entro il 31 dicembre di ogni anno alla stima della presunta imposta sui fabbricati per i quali è operante l'esenzione di cui all'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, e all'articolo 15 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

I bilanci dei Comuni nel cui territorio ricadono detti fabbricati sono integrati, durante il periodo di esenzione, dell'importo corrispondente all'imposta e alla sovrimposta oggetto di esenzione, previa domanda dei Comuni medesimi entro il 31 marzo di ogni anno.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri*)

Per l'organizzazione dei servizi amministrativi e dei servizi pubblici nei centri trasferiti, per l'organizzazione dei servizi dei Consorzi tra Comuni per interventi inerenti alla rinascita economica, nonché per interventi a favore dei sinistrati ricoverati in baracche o dimoranti in case dichiarate inabitabili, è concesso ai Comuni un contributo annuo per la durata di anni 25 nella misura dell'80 per cento della spesa, a carico del Ministero del tesoro, previa domanda documentata entro il 30 marzo di ogni anno.

Per gli interventi di cui ai precedenti commi la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro, a cominciare dal 1970.

PERSONALE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 18.

Gli organici del personale del Provveditorato alle opere pubbliche e degli Uffici del Genio civile saranno integrati del contingente numerico necessario ad assicurare i servizi inerenti all'attuazione della ricostruzione.

Presso ogni ufficio del Genio civile sarà costituito uno speciale Ufficio urbanistico.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Chiaromonte ed altri*)

Per la organizzazione dei servizi amministrativi e dei servizi pubblici nei centri abitati trasferiti, per l'organizzazione dei servizi dei consorzi tra comuni, per interventi inerenti alla rinascita economica, nonché per interventi a favore dei sinistrati ricoverati in baracche o dimoranti in case dichiarate inabitabili, è concesso ai comuni un contributo annuo, per la durata di anni 25, nella misura dell'80 per cento della spesa, a carico del Ministero del tesoro, previa domanda documentata da presentarsi entro il 30 marzo di ogni anno.

La somma occorrente per gli interventi di cui ai precedenti commi sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a cominciare dal 1970.

PERSONALE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 19.

Gli organici del personale del Provveditorato alle opere pubbliche e degli uffici del Genio civile saranno integrati del contingente numerico necessario ad assicurare i servizi inerenti all'attuazione della ricostruzione.

Presso ogni ufficio del Genio civile sarà costituito uno speciale ufficio urbanistico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per l'organizzazione dei servizi amministrativi e dei servizi pubblici nei centri trasferiti, per l'organizzazione dei servizi dei Consorzi tra Comuni per gli interventi inerenti alla rinascita economica, nonché per interventi a favore dei sinistrati ricoverati in baracche o dimoranti in case dichiarate inabitabili, è concesso ai Comuni un contributo annuo per la durata di anni 25 nella misura dell'80 per cento della spesa, previa domanda documentata entro il 31 marzo di ogni anno.

La somma occorrente per gli interventi di cui ai precedenti commi sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a decorrere dall'anno finanziario 1970.

UFFICI E PERSONALE PER LA RICOSTRUZIONE

Art. 25.

Per il periodo di attuazione della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, è istituito con sede in Napoli l'Ispettorato generale per le zone delle province di Avellino, Benevento e Caserta, colpite dal terremoto del 1962.

All'Ispettorato è preposto un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a direttore di divisione o ingegnere capo, con funzione di ispettore generale.

L'Ispettorato provvede, quale organo decentrato del Ministero dei lavori pubblici, all'impegno della spesa, alla concessione e alla liquidazione dei contributi a privati, al finanziamento ed alla liquidazione di opere per conto dello Stato o di Enti pubblici ed ecclesiastici, nonché alle espropriazioni di cui all'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

L'Ispettorato può assumere a contratto privato, previa autorizzazione del Ministero

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori
Tanga ed altri*)

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori
Chiaromonte ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dei lavori pubblici, personale per l'espletamento di mansioni di concetto ed esecutive, anche per le esigenze degli uffici o sezioni autonome del Genio civile. Detto personale potrà essere assunto entro il limite del contingente numerico stabilito dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero del tesoro, in relazione alle esigenze della ricostruzione, con trattamento economico pari a quello goduto dal personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici avente analoga funzione, per una spesa annua non superiore a lire 200 milioni.

L'assunzione del personale a contratto ha la durata massima di tre anni.

Terminato tale periodo ininterrotto, il personale che sia in possesso dei prescritti requisiti può chiedere di essere inquadrato nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici, previa partecipazione ad un esame colloquio ad esso riservato.

Art. 26.

Per tutto quanto concerne il funzionamento dell'Ispettorato generale di cui al precedente articolo e la gestione delle opere rientranti nella sua competenza, valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore per i Provveditorati alle opere pubbliche.

Il capo dell'Ispettorato fa parte di diritto del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche.

Al personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici comandato in servizio presso l'Ispettorato generale spetta la indennità prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 27.

È autorizzata a favore del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici in

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori
Tanga ed altri)

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori
Chiaromonte ed altri)

Art. 12.

L'articolo 17 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è abrogato.

Ai proprietari, sia privati che enti pubblici, di immobili danneggiati dal terremoto del 1962, che abbiano presentato entro i termini fissati dagli articoli 16 e 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e dall'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, domanda per ottenere i contributi statali e che non abbiano ancora ottenuto alla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di concessione del contributo, saranno accordati i maggiori benefici previsti dalle leggi 4 novembre 1963, n. 1465 e 3 dicembre 1964, n. 1259, in relazione agli atti tecnici esibiti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

servizio presso l'Ispettorato generale e gli uffici o sezioni autonome del Genio civile, interessati all'attuazione della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche e integrazioni, la corresponsione del compenso per le ore di lavoro straordinario effettivamente rese, in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con utilizzazione dei fondi per tali fini assegnati ad apposito capitolo di bilancio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.

L'articolo 17 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è abrogato.

Ai proprietari, sia privati che enti pubblici, di immobili danneggiati dal terremoto del 1962, che abbiano presentato entro i termini fissati dagli articoli 16 e 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e dall'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, domanda per ottenere i contributi statali e che non abbiano ancora ottenuto alla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di concessione del contributo, saranno accordati i maggiori benefici previsti dalle leggi 4 novembre 1963, n. 1465, e 3 dicembre 1964, n. 1259, in relazione agli atti tecnici esibiti.

Art. 29.

È stabilito il termine di giorni 90 dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione di nuova domanda intesa a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri*)

MEZZI FINANZIARI

Art. 19.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza del ricavo netto corrispondente all'onere annuo derivante dalla presente legge, secondo le norme vigenti.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Chiaromonte ed altri*)

Art. 20.

Alla spesa di cui agli articoli 1, 5, 11 e 14, relativa all'esercizio finanziario 1970, si fa fronte mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

MEZZI FINANZIARI

Art. 30.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dello Stato per l'anno finanziario 1970, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.